



COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(CANONE UNICO)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2020

Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2022

INDICE

TITOLO PRIMO - OGGETTO E PRESUPPOSTO		pag.	5
CAPO UNICO - PRESUPPOSTO E CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI MONCALVO		pag.	5
Articolo 1	Oggetto del regolamento	pag.	5
Articolo 2	Presupposto del Canone	pag.	5
Articolo 3	Definizioni oggettive	pag.	6
Articolo 4	Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale	pag.	6
TITOLO SECONDO - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO		pag.	7
CAPO PRIMO - TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI		pag.	7
Articolo 5	Tipologia di occupazioni	pag.	7
CAPO SECONDO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO		pag.	8
Articolo 6	Concessioni e autorizzazioni	pag.	8
Articolo 7	Attivazione del procedimento amministrativo	pag.	9
Articolo 8	Istruttoria della domanda	pag.	9
Articolo 9	Contenuto e rilascio della concessione o dell'autorizzazione	pag.	10
Articolo 10	Modalità di dichiarazione per particolari fattispecie di occupazione	pag.	11
Articolo 11	Occupazioni di urgenza	pag.	11
Articolo 12	Procedure per particolari occupazioni	pag.	12
Articolo 13	Passi Carrabili	pag.	13
Articolo 14	Posteggi riservati alle persone diversamente abili	pag.	13
Articolo 15	Riserve di parcheggio per strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole e spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico delle merci	pag.	14
Articolo 16	Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti	pag.	14
Articolo 17	Spettacoli viaggianti	pag.	14
Articolo 18	Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione	pag.	15
Articolo 19	Norme per l'esecuzione dei lavori	pag.	16
Articolo 20	Sospensione e modificazione delle concessioni e autorizzazioni	pag.	16
Articolo 21	Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione	pag.	16
Articolo 22	Subentro nella concessione e nell'autorizzazione	pag.	17
Articolo 23	Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione	pag.	18
Articolo 24	Occupazioni abusive e rimozione delle opere	pag.	18
Articolo 25	Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino	pag.	19
TITOLO TERZO - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		pag.	20
CAPO PRIMO - SUPERFICIE E TIPOLOGIE		pag.	20
Articolo 26	Tipologia impianti pubblicitari	pag.	20
Articolo 27	Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili	pag.	20
Articolo 28	Pubblicità varia	pag.	23
Articolo 29	Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi	pag.	25
Articolo 30	Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi	pag.	25
Articolo 31	Dimensioni e colori	pag.	25
Articolo 32	Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale	pag.	25
CAPO SECONDO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LIMITAZIONI E DIVIETI		pag.	26
Articolo 33	Autorizzazione	pag.	26
Articolo 34	Modalità di dichiarazione per particolari fattispecie di diffusione pubblicitaria	pag.	27
Articolo 35	Rilascio dell'autorizzazione	pag.	28
Articolo 36	Procedura per il rilascio del nulla osta	pag.	29
Articolo 37	Termine per l'installazione	pag.	29
Articolo 38	Norme per l'esecuzione dei lavori	pag.	29

Articolo 39	Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari	pag.	30	
Articolo 40	Sospensione delle autorizzazioni	pag.	30	
Articolo 41	Rinnovo ed estinzione	pag.	31	
Articolo 42	Modifica, rinuncia e revoca	pag.	31	
Articolo 43	Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza	pag.	31	
Articolo 44	Divieti sulle strade extraurbane	pag.	32	
Articolo 45	Limitazioni e divieti	pag.	32	
Articolo 46	Vincoli storici ed artistici	pag.	33	
Articolo 47	Vincoli paesaggistici e ambientali	pag.	33	
Articolo 48	Servizi utili e frecce industriali	pag.	33	
Articolo 49	Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti	pag.	34	
Articolo 50	Modalità di installazione delle targhe professionali	pag.	35	
Articolo 51	Diffusione abusiva e rimozione dei mezzi pubblicitari	pag.	35	
Articolo 52	Rimozione d'urgenza e previa diffida	pag.	36	
Articolo 53	Diffformità messaggi pubblicitari	pag.	36	
Articolo 54	Vigilanza	pag.	36	
TITOLO QUARTO - DISCIPLINA DEL CANONE			pag.	37
CAPO PRIMO - DETERMINAZIONE DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI, DICHIARAZIONI E VERSAMENTO			pag.	37
Articolo 55	Soggetto tenuto al pagamento del canone	pag.	37	
Articolo 56	Determinazione della superficie di occupazione	pag.	37	
Articolo 57	Occupazioni con passi carrabili	pag.	38	
Articolo 58	Distributori di carburante e impianti di ricarica di energia elettrica	pag.	38	
Articolo 59	Attività edile e cantieri stradali	pag.	38	
Articolo 60	Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	pag.	39	
Articolo 61	Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni	pag.	39	
Articolo 62	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	pag.	39	
Articolo 63	Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	pag.	40	
Articolo 64	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag.	42	
Articolo 65	Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard	pag.	42	
Articolo 66	Regole per la quantificazione del Canone	pag.	43	
Articolo 67	Riduzioni o maggiorazioni della tariffa per alcune tipologie di occupazione	pag.	43	
Articolo 68	Riduzioni o maggiorazioni della tariffa per alcune tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari	pag.	43	
Articolo 69	Esenzioni	pag.	44	
Articolo 70	Modalità e termini per il versamento	pag.	46	
Articolo 71	Controllo dei versamenti di somme in rateazione	pag.	47	
CAPO SECONDO - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI			pag.	47
Articolo 72	Servizio pubbliche affissioni	pag.	47	
Articolo 73	Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni	pag.	48	
Articolo 74	Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni	pag.	48	
Articolo 75	Riduzioni ed esenzioni	pag.	49	
Articolo 76	Spazi privati per le affissioni	pag.	49	
CAPO TERZO - ACCERTAMENTO, INDENNITÀ, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA			pag.	50
Articolo 77	Accertamento	pag.	50	
Articolo 78	Sanzioni e indennità	pag.	50	
Articolo 79	Riscossione coattiva	pag.	51	
Articolo 80	Interessi	pag.	51	
Articolo 81	Importi minimi per versamenti e rimborsi	pag.	51	
Articolo 82	Contenzioso	pag.	52	
Articolo 83	Trattamento dei dati personali	pag.	52	
Articolo 84	Disposizioni finali e transitorie	pag.	52	

ALLEGATI:			
Allegato A)	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	pag.	53
Allegato B)	TARIFFE STADARD PER OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI	pag.	54
Allegato C)	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLE CATEGORIE TERRITORIALI E DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI	pag.	55
Allegato D)	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	pag.	59

TITOLO PRIMO OGGETTO E PRESUPPOSTO

CAPO UNICO PRESUPPOSTO E CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI MONCALVO

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone", istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui corrispettivo pattuito rimane dovuto in quanto non sostituito dal Canone.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune di Moncalvo, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione, disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché l'indennità e le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, sulle entrate ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3

Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Moncalvo quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante la c.d. *dicatio ad patriam*; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
 - b) per **“diffusione di messaggi pubblicitari”** si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche che non richiamano la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente, il Comune di Moncalvo appartiene alla classe *“comuni fino a diecimila abitanti”* come da suddivisione di cui al c. 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone, in base all'importanza, è suddiviso nelle seguenti zone, distinte in categorie:
 - a) 1^ categoria - centro abitato del capoluogo, come delimitato da delibera G.M. n.161 del 27/01/1993;
 - b) 2^ categoria - frazioni e aree esterne al centro abitato del capoluogo.
3. A ciascuna categoria, è assegnato un coefficiente definito *“coefficiente territoriale”* che tiene conto della loro rilevanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, nonché della particolare utilizzazione. Siffatto coefficiente è utilizzato per la sola determinazione del Canone per l'occupazione.
4. L'elenco di classificazione di cui al comma 2 del presente articolo costituisce l'allegato A al Regolamento, formandone parte integrante.

TITOLO SECONDO
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO PRIMO
TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI

Articolo 5
Tipologia di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art. 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina le attribuzioni tra i Servizi ed Uffici comunali competenti al rilascio e alla verifica degli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione ed alla gestione dell'entrata (liquidazione del canone dovuto, versamenti, accertamenti e riscossione coattiva). Con delibera di Giunta Comunale viene nominato il funzionario responsabile della gestione dell'entrata; nel caso di affidamento le attribuzioni del funzionario responsabile spettano al Concessionario.
2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono **temporanee** ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità, e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono parimenti temporanee le occupazioni **occasionali**, per le quali non è necessaria l'emanazione di un'ordinanza in materia di circolazione stradale (es. modifica alla viabilità, chiusura strada), soggette a dichiarazione da presentare all'Ufficio di Polizia Municipale, come indicato all'art. 10 del presente Regolamento, riguardanti:
 - a) traslochi, di durata non superiore a 6 (sei) ore;
 - b) manutenzione del verde, potatura alberi, di durata non superiore a 6 (sei) ore;
 - c) piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione che prevedono un'occupazione con ponti, steccati, pali di sostegno e altre attrezzature o mezzi mobili, che non arrechino pericolo per la pubblica incolumità od intralcio alla circolazione pubblica, di durata non superiore a 6 (sei) ore;
 - d) manifestazioni ed iniziative politiche (al di fuori del periodo elettorale), sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, per non più di 10 mq occupati, di durata non superiore a 6 (sei) ore;
 - e) attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza e senza scopo di lucro, che comportano il collocamento sul suolo pubblico di gazebo, banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, per non più di 10 mq occupati, di durata non superiore a 6 (sei) ore;
 - f) occupazioni effettuate dagli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi per una durata non superiore a 4 (quattro) ore.
5. Sono occupazioni **abusiva**, quelle:
 - a) realizzate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista nella concessione/autorizzazione, o per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dall'Autorità competente la sospensione delle attività cui sono connesse;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno.
7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e successive modificazioni), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.
9. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art. 3, comma 16 della L. n. 94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

CAPO SECONDO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 6 Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere permanente e temporaneo sono autorizzate con atto del responsabile dell'ufficio competente:
 - a) per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, viene rilasciato, previa istruttoria, apposito atto di concessione;
 - b) per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, viene rilasciata apposita autorizzazione.
2. Le concessioni o autorizzazioni rilasciate sono subordinate alle disposizioni di legge, nonché alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali. Qualora le occupazioni prevedano la costruzione o l'installazione di manufatti, impianti ed altre opere, la concessione è subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio.
3. È possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione o di autorizzazione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. Dette occupazioni sono disciplinate dal successivo art.10 del presente Regolamento.
4. La concessione non può avere validità superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo alla data di scadenza.

5. Per le occupazioni che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la ricevuta di pagamento del Canone sostituisce l'autorizzazione.
6. Gli Uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi Uffici, provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
7. Nel caso in cui vengano presentate più richieste di concessione per la medesima area, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda; non dà titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto domandato.

Articolo 7

Attivazione del procedimento amministrativo

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazione di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda onde ottenere le prescritte concessioni o autorizzazioni, fatta eccezione per le occupazioni occasionali di cui all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento, per le quali la richiesta è sostituita con una dichiarazione.
2. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione rivolta all'Amministrazione Comunale e più precisamente all'Ufficio Tecnico che provvederà all'istruttoria della domanda ed al rilascio della concessione/autorizzazione richiesta, mentre la liquidazione del Canone dovuto in ragione della domanda è rimessa all'Ufficio Tributi. Per le occupazioni di competenza del SUAP (attività produttive, spettacoli viaggianti ecc.) l'istanza deve essere inoltrata tramite il portale impresainungiorno.gov.it.
3. La domanda in carta legale, fatta eccezione per i soggetti esenti, va redatta su apposito modulo predisposto dagli uffici e deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'occupazione; tale termine viene ridotto a 15 (quindici) giorni le occupazioni temporanee finalizzate all'effettuazione di lavori edili.
4. Qualora l'occupazione comporti opere od installazioni che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni ed elaborati grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio.
5. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti, sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo sussistano eventuali diverse priorità stabilite dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari, per canoni e per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.
7. In caso di diniego al rilascio della concessione/autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Articolo 8

Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tal fine acquisirà i pareri degli altri Uffici comunali interessati e delle Commissioni competenti. In caso di mancata prescrizione regolamentare il termine per la decisione è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della domanda.
2. Per le occupazioni temporanee finalizzate all'effettuazione di lavori edili, il termine di cui al comma precedente è ridotto a 15 (quindici) giorni.

3. L'ufficio competente ha facoltà di richiedere la produzione di documentazione integrativa necessaria ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza; i termini del procedimento rimangono sospesi a partire dalla data in cui viene notificata all'interessato la richiesta di integrazione della documentazione e riprendono a decorrere dalla data di completa produzione della stessa. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda si intende rinunciata ed è dovuta un'indennità pari al 15% del Canone annuo o giornaliero che si sarebbe dovuto versare in caso di accoglimento della domanda. La stessa indennità è dovuta qualora il richiedente rinunci alla richiesta, inoltrando all'ufficio competente, specifica comunicazione, oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
4. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente, dei diritti e spese di istruttoria da corrispondere secondo i criteri stabiliti da apposita deliberazione riguardante gli atti rilasciati dall'Ufficio Tecnico.
5. Nello svolgimento dell'istruttoria il Funzionario responsabile del procedimento richiede all'Ufficio Tributi la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria, nonché l'assenza di morosità. L'Ufficio Tributi, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Funzionario responsabile del procedimento, provvede alla verifica della regolarità dei pagamenti del richiedente con riferimento alle annualità pregresse, la cui mancata regolarizzazione è causa ostativa al rilascio del titolo richiesto, come disposto al comma 6 del precedente art. 7, quindi procede alla liquidazione del Canone dovuto in ragione della domanda, comunicando direttamente al richiedente l'importo del Canone dovuto affinché provveda, entro giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione, al versamento delle somme dovute, fornendo all'Ufficio Tributi copia dell'attestazione di versamento.
6. Il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 3.
7. In caso di diniego al rilascio della concessione o autorizzazione sono comunicati al richiedente, nel termine indicato al precedente comma 1, i motivi del diniego stesso.
8. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario, quest'ultimo deve provvedere ai sensi del presente articolo, ed è possibile conferire a questi anche l'intera gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzativo sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 9

Contenuto e rilascio della concessione o dell'autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 8, previa acquisizione del documento di pagamento del Canone se dovuto e dell'assenza di morosità pregresse, ed acquisito il pagamento dei diritti di istruttoria e delle eventuali spese di sopralluogo, l'Ufficio competente rilascia la concessione o l'autorizzazione.
2. L'atto di concessione o di autorizzazione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione o dell'autorizzazione, le eventuali condizioni e prescrizioni.
3. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di ogni molestia, danno o gravame, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
4. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono ad ogni effetto precarie e come tali sempre revocabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento.
5. Il Comune può imporre la prestazione di cauzione, mediante versamento in contanti alla Tesoreria comunale o a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'entità della cauzione non fruttifera di interessi, ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta è stabilita di volta in volta, dall'Ufficio Tecnico tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree pubbliche e le strutture pubbliche e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

- c) per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
6. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno. Analogamente si darà seguito all'incasso della fideiussione. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso Ufficio Tecnico della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
 7. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria. Si prescinde dalla richiesta di deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale i predetti uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fideiussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
 8. Copia dell'atto di concessione per le occupazioni permanenti, o dell'atto di autorizzazione per le occupazioni temporanee, viene trasmessa all'Ufficio Tributi per gli adempimenti e controlli di competenza.
 9. La concessione o l'autorizzazione sono rilasciate a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario, fermo restando che il soggetto obbligato al versamento del canone rimane il concessionario e/o il soggetto titolare dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 10

Modalità di dichiarazione per particolari fattispecie di occupazione

1. Non sono soggette ad autorizzazione ma a dichiarazione, da presentare al Comando di Polizia Municipale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'occupazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dei soggetti interessati, le **occupazioni occasionali** di cui all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento, che si intendono consentite, assoggettandole, se il caso, a particolari prescrizioni, salvo esplicito diniego motivato.
2. Copia, debitamente timbrata e vistata, della dichiarazione di cui al precedente comma 1, verrà rilasciata al dichiarante e dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza. La stessa sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al visto l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari, per canoni e per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego all'accoglimento della dichiarazione e al rilascio del visto, deve essere comunicata al dichiarante la motivazione del provvedimento negativo.

Articolo 11

Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, come specificato all'art. 5, comma 6 del presente Regolamento, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo.
2. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione, completa della tipologia dei lavori e della superficie occupata, via fax, per email o a mezzo pec, all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Copia della comunicazione, in quanto titolo provvisorio giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa e deve essere esibita agli agenti addetti al controllo.

4. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore ed entro il termine dei lavori, l'occupante deve provvedere in autoliquidazione al pagamento del Canone, qualora dovuto. Nel caso in cui l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio tecnico, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento) e provvedere al pagamento del Canone dovuto per tutta la durata dell'occupazione.
5. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di presentare all'ufficio competente copia dell'avvenuto pagamento del Canone.
6. Gli uffici competenti provvedono ad accertare:
 - a) che sussistano le condizioni di sicurezza pubblica per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) che sia comunque garantita la pubblica circolazione;
 - c) se l'intervento di urgenza non possa essere eseguito occupando una porzione minore o diversa di suolo pubblico;
 - d) che l'importo del Canone versato in autoliquidazione sia pari al dovuto; in difetto l'ufficio competente invita l'occupante al versamento delle somme residue dovute entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzazione del Canone dovuto.
7. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione con le modalità previste al precedente comma 2.
8. Quando l'intervento interessa strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare anche nel caso di interventi su strade non aperte alla circolazione veicolare, se si rende necessario tutelare l'incolumità pubblica e privata.

Articolo 12 Procedure per particolari occupazioni

1. Per le occupazioni **temporanee a sviluppo progressivo** è consentito richiedere un'unica autorizzazione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella durata e nella superficie.
2. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per **esporre merci**, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso della Polizia Municipale, con le limitazioni che l'Ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'esposizione delle merci avvenga solo nell'orario di apertura dell'esercizio
3. Coloro che esercitano **mestieri girovaghi** (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Per le occupazioni che non superano la durata di 4 (quattro) ore è sufficiente presentare la dichiarazione di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
4. Coloro che esercitano il **commercio su aree pubbliche in forma itinerante** nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, non sono tenuti a richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 (una) ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno 300 (trecento) metri.
5. Per collocare anche in via provvisoria **fili telefonici, elettrici, condutture ecc.** nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare **festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei** è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose. L'atto di concessione/autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture.
6. Le occupazioni con **ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc.** sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali, per piccole riparazioni, per

lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a ore 6 (sei) e che non arrechino pericolo per la pubblica incolumità od intralcio alla circolazione pubblica, per le quali è sufficiente la dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, del presente Regolamento. Il dichiarante, ossia l'occupante di fatto, rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di attrezzature, sostegni, accessori ecc. È facoltà del Comune chiedere idonee garanzie economiche per il ripristino dell'area oggetto di occupazione.

Articolo 13

Passi Carrabili

1. Per passo carrabile si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Il passo carrabile deve consentire l'accesso ad un'area o fabbricato, idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli.
3. Il concessionario del passo carraio, in conformità anche a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), è tenuto all'apposizione dell'apposito contrassegno di divieto di sosta in prossimità del passo carrabile. Tale contrassegno, che porterà l'indicazione del numero di concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di che trattasi, verrà fornito dal Comune.
4. È vietata l'apposizione di cartelli diversi da quello sopraindicato così come è vietata la pubblicizzazione di passi carrabili non autorizzati.
5. Nuovi passi carrabili possono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico, previo accertamento dei luoghi da parte del Corpo di Polizia Municipale.
6. Nel caso in cui non esistano marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito al proprietario richiedere il divieto di sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi. Il Comune, a seguito della richiesta e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte delle collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 (dieci) metri quadrati, e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.
7. Nei casi di abusi, così come nei casi in cui si accerti che il passo carrabile non è più corrispondente alle caratteristiche ed esigenze di cui al comma 2 del presente articolo, verrà disposta la revoca e la rimozione della segnalazione a spese del titolare.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa specifica in materia (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e Regolamento di attuazione).

Articolo 14

Posteggi riservati alle persone diversamente abili

1. A seguito di istanza scritta e qualora ricorrano gravi condizioni di disabilità della persona interessata, è possibile assegnare, mediante ordinanza, un'area di posteggio gratuito da individuarsi in prossimità della residenza/dimora del richiedente, tramite posizionamento della relativa segnaletica verticale indicante gli estremi del contrassegno autorizzato e relativa segnaletica orizzontale prevista dal vigente Codice della Strada.
2. Per l'assegnazione dell'area di parcheggio di cui sopra, il richiedente:
 - a) deve essere in possesso del contrassegno europeo per parcheggio diversamente abili (non per invalidità temporanea);
 - b) non deve avere la proprietà o la disponibilità di un'area privata di parcheggio (box, cortili, ecc.) che sia accessibile o che possa essere resa facilmente accessibile, legata alla sua dimora;
 - c) deve essere residente nel Comune di Moncalvo o deve svolgere la sua attività lavorativa all'interno del territorio comunale.

3. Qualora il titolare del posteggio si trasferisca in altro Comune o non abbia più necessità di utilizzare il posteggio riservato, dovrà tempestivamente comunicarlo agli uffici comunali.

Articolo 15

Riserve di parcheggio per strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole e spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico delle merci

1. Per un uso correlato all'attività, possono essere riservate aree su sedime stradale a strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
2. Possono essere altresì riservati degli spazi in via esclusiva e permanente da destinare al carico e scarico delle merci per un uso correlato all'attività.
3. La concessione non potrà avere una durata superiore a 3 (tre) anni ed è comunque rinnovabile. Nel caso previsto al precedente comma 1 la concessione può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari 10 (dieci) e di superficie non superiore a metri quadrati 40 (quaranta). Nel caso previsto al precedente comma 2 la concessione può essere rilasciata per uno spazio, antistante l'esercizio o in prossimità dei magazzini funzionali all'attività, di superficie pari ad un posteggio auto. Tali aree devono essere opportunamente segnalate ed identificate, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
4. Le concessioni per la riserva di parcheggio e lo spazio riservato al carico e scarico, sono valide per il periodo di esercizio dell'attività e determinano il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
5. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio Tecnico.

Articolo 16

Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante e dei relativi serbatoi deve essere presentata istanza all'ufficio SUAP, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.
3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.

Articolo 17

Spettacoli viaggianti

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge, fra le quali:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a duecento posti;
 - d) circhi: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

- f) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

Articolo 18

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario, o al titolare dell'autorizzazione, di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciato, nonché nell'eventuale disciplinare, anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario, o il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti comunali, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
3. Il concessionario, o il titolare dell'autorizzazione, è inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
4. Il concessionario, o il titolare dell'autorizzazione, è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario, o il titolare dell'autorizzazione, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, e ai regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione, qualora adottati.
6. Le occupazioni di suolo pubblico non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata per operazioni di carico/scarico, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.
7. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
8. La concessione di impianti di videosorveglianza su suolo pubblico è subordinata alla registrazione dell'impianto da parte del richiedente nel Sistema Anagrafe Telecamere, dal momento in cui tale Sistema verrà istituito e attivato del Comune di Moncalvo. A piena operatività del Sistema, il titolare della concessione dovrà, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta installazione, registrare l'impianto e fornire contestualmente la propria reperibilità e quella del gestore dell'impianto, registrando tutte le successive variazioni. In mancanza di tale adempimento la concessione decade e si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento.
9. Il concessionario, o il titolare dell'autorizzazione, deve effettuare il versamento del Canone dovuto alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione.

Articolo 19

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'uso della concessione/autorizzazione, nonché per il ripristino della sede viabile, dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, o il titolare dell'autorizzazione, oltre al rispetto delle norme tecniche e urbanistiche previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari o titolari di autorizzazione, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario o sul titolare dell'autorizzazione;
3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.
4. L'atto di concessione, o autorizzazione, obbliga il concessionario, o il titolare dell'autorizzazione, a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Articolo 20

Sospensione e modificazione delle concessioni e autorizzazioni

1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la modificazione o sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari o ai titolari dell'autorizzazione, nonché di modificare le concessioni e/o autorizzazioni imponendo nuove condizioni.
2. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i 15 (quindici) giorni per le occupazioni permanenti o 5 (cinque) giorni per quelle temporanee, si darà luogo d'ufficio, al rimborso del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.
3. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il Concessionario, in caso di gestione in affidamento dell'entrata, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il Concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 21

Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. Il Comune può **revocare** in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, a cura del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni. Contro il provvedimento di revoca è possibile il ricorso alle autorità giurisdizionali nei termini e con le modalità stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione. Al rimborso provvede l'Ufficio Tributi su segnalazione dell'Ufficio che ha revocato il provvedimento di concessione e/o autorizzazione
4. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione **decade** dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengano osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione e/o attivazione della fideiussione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva;
 - b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti commesse dal titolare del titolo amministrativo, dai suoi collaboratori o dipendenti;
 - c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione o di autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - d) mancato o parziale versamento del Canone alle scadenze previste;
 - e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione nel caso di occupazione permanente e nei 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento autorizzativo nel caso di occupazione temporanea.
5. La decadenza non comporta la restituzione del Canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
6. Nei casi di decadenza, l'ufficio preposto all'accertamento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui saranno indicati i fatti a carico del concessionario, o titolare dell'autorizzazione, allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni oppure, con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del canone, una comunicazione del mancato adempimento, redatta dall'Ufficio Tributi comunale. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, o al titolare dell'autorizzazione, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario, o il titolare dell'autorizzazione, abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al titolare della concessione o autorizzazione l'adeguamento in termine perentorio.
7. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza della concessione o dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.
8. Sono cause di **estinzione** della concessione/autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 22

Subentro nella concessione e nell'autorizzazione

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 (quindici) giorni

lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

2. Per quanto attiene i passi carrabili, nel caso di cessione dell'immobile, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le modalità di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il rilascio della nuova concessione o autorizzazione avverrà a condizione che risultino saldati i Canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione/autorizzazione.

Articolo 23

Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta.
2. Il titolare della concessione/autorizzazione ha facoltà prima della scadenza della stessa, di chiedere il rinnovo o la proroga con specifica istanza debitamente motivata.
3. La domanda di **rinnovo** della concessione deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti .
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
5. Il procedimento attivato con l'istanza segue lo stesso iter previsto in via generale dal presente Regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del Canone dovuto.
6. Nel caso di richiesta di **proroga**, intendendosi come tale la richiesta di aumento del tempo dell'occupazione già concessa, ma non di durata pari alla stessa e quindi da determinarne un rinnovo, l'istanza deve pervenire almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione.
7. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti di un'occupazione temporanea, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Ai fini dell'applicazione della tariffa il periodo di proroga è sommato al periodo precedentemente autorizzato.
8. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzativi se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
9. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, **disdetta** anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria, nel termine di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza in caso di concessione e 15 (quindici) giorni nel caso di autorizzazioni.
10. Per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto, salvo che la disdetta sia giustificata da forza maggiore debitamente motivata e documentata. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae, in ogni caso, dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Articolo 24

Occupazioni abusive e rimozione delle opere

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 822, art. 1, della Legge n.160/2019, il Comune, tramite gli Uffici comunali competenti, procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuate in difformità delle stesse, o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, e per tutte le fattispecie che sostanziano le occupazioni abusive come definite dall'art. 5, comma 5, del presente Regolamento, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Oltre alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di scadenza del termine di durata della concessione o dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché in caso di revoca, decadenza o sospensione della stessa, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà

- provvedere, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale di concessione o autorizzazione e/o di revoca:
- a) alla rimozione delle opere integranti l'occupazione;
 - b) alla ripulitura dell'area occupata e all'asportazione dei rifiuti;
 - c) all'asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sull'area;
 - d) alla rimessa in pristino dell'area;
 - e) alla riconsegna dell'area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla data del provvedimento comunale di concessione e/o autorizzazione.
3. Ove il destinatario non esegua quanto previsto al precedente comma 2, verrà diffidato a mezzo di lettera raccomandata A/R ad adempiere nel termine e con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del procedimento.
 4. Nel caso in cui il destinatario non adempia neanche dopo essere stato diffidato, se non sono state prestate garanzie economiche, si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
 5. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato diffidato e lo stesso abbia prestato garanzia a mezzo di deposito cauzionale o polizza fideiussoria, il Comune utilizzerà tale somma per eseguire i lavori che il soggetto interessato non ha provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.
 6. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo è considerata abusiva.

Articolo 25

Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Municipale o di altri soggetti debitamente autorizzati, con facoltà di prendere visione della concessione o autorizzazione.
2. Fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 24 del presente Regolamento se nel corso dell'accesso e dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendita di merce diversa da quella indicata nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. La contestazione delle violazioni, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi, comunque non inferiore a 3 (tre) giorni.
5. Decorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile tutte le relative spese ivi comprese le eventuali spese di custodia dei materiali.
6. Dalla data di contestazione, l'occupazione ai fini del Canone è da considerarsi come abusiva.

TITOLO TERZO
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO PRIMO
TIPOLOGIE DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

Articolo 26
Tipologia impianti autorizzabili

1. Per l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie, non vigendo l'obbligo per il Comune di Moncalvo della redazione del Piano Generale degli Impianti di cui al c. 821, lett. c), art. 1, Legge n.160/2019, nelle more dell'attuazione di quanto previsto all'art. 84, comma 6, del presente Regolamento, il riferimento è al vigente Regolamento Edilizio comunale.

Articolo 27
Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili

1. Sono impianti e/o mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati, ovverossia qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare l'immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:

a) Insegna di esercizio:

è da considerare "insegna di esercizio" il manufatto di proprietà privata recante scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio e denominazione della Ditta e dell'Azienda rappresentata, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Le insegne di esercizio si distinguono in base alla loro collocazione, in:

- insegna frontale del tipo monofacciale;
- insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
- insegna collocata su supporto proprio;
- insegna a bandiera.

Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.

Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:

- avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell'attività;
- targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 100 cmq installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;
- stendardo (se utilizzato come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidità;
- vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;

- pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto delle persone o cose dell'attività a cui si riferiscono;
- monitor, schermi, videowall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, consentiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al successivo art. 30.

b) Preinsegna:

si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Fuori dai centri abitati, è consentito il posizionamento di preinsegne, ai sensi dell'art. 51 c. 13 del Regolamento Attuativo del Codice della Strada, ad una distanza di 500 mt. prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

c) Sorgente luminosa:

è da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) Cartello:

si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc.; essi sono utilizzabili in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto. Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra due cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

e) Striscione, locandina e stendardo:

si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di striscioni, come disciplinata dall'art. 51 c. 10 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto. L'esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni. Non è consentita l'installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro successive allo stesso. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art. 51 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli

standardi entro le 24 (ventiquattro) ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Le domande devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni antecedenti alla data di esposizione. Resta fermo il termine di 30 (trenta) giorni per la conclusione del procedimento amministrativo. Nella domanda è necessario indicare la durata della manifestazione, il numero, la tipologia e le posizioni dei mezzi pubblicitari.

f) Segno orizzontale reclamistico:

è da considerarsi “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Impianto di pubblicità di servizio:

si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L’impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell’Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal suo Regolamento Attuativo, per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L’eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L’ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l’opportunità dell’installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell’efficienza della restante segnaletica. Esplicando l’impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.

h) Impianto di pubblicità o propaganda:

è da qualificarsi “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (es. rotor, display ecc.).

i) Mezzi pubblicitari gonfiabili:

i “mezzi pubblicitari gonfiabili” sono assimilabili ai palloni frenati nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. Come in tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari, anche questi sono assoggettati al canone.

j) Mezzi -vetrina:

si intendono “mezzi-vetrina” quegli spazi dedicati delle vetrine ove vengono installati, cartelli, cartelloni, adesivi o messaggi variabili, con frequenza tale da poterlo definire come mezzo pubblicitario permanente.

3. L’elencazione riportata al comma 2 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell’evoluzione costante delle forme pubblicitarie; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.
4. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall’art. 23 del Codice della Strada e definiti dall’art. 47 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 48 del citato Regolamento di Attuazione al Codice della Strada.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 28

Pubblicità varia

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

a) Pubblicità effettuata sui veicoli:

- 1) sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art.57 del Regolamento Attuativo del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm.3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicati, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo. È autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.
- 2) la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto in linea e non in linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:
 - che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 (tre) cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- 3) La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, nei limiti delle prescrizioni del Codice della Strada, unicamente alle seguenti condizioni:
 - che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
 - che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
 - che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- 4) In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- 5) All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- 6) Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada.
- 7) È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

b) Pubblicità fonica:

- 1) La pubblicità fonica è ammessa esclusivamente nelle aree esterne al centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
- 2) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Regolamenti comunali.

c) Volantinaggio, pubblicità con cartelli o altri mezzi portati da persone circolanti e pubblicità commerciale:

- 1) Il volantinaggio è consentito solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario e con le modalità indicate all'art. 63, comma 19, del presente Regolamento.

- 2) La distribuzione di volantini, o di altro materiale pubblicitario, e la diffusione di pubblicità mediante cartelli o altri mezzi portati da persone circolanti, è autorizzata solo nelle aree mercatali e nei giorni di mercato.
 - 3) È vietata la distribuzione di adesivi e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
 - 4) All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cmq. 300 (trecento).
- d) Pubblicità effettuata da aeromobili:**
- 1) La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano.
- e) Pubblicità su strada:**
- 1) Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole "aree pedonali", deve essere:
 - certificata antisdrucchiolo;
 - idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
 - idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;
 - mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti.
 - 2) I richiedenti sono tenuti a fornire al Comune spazi su tali impianti da destinare alla promozione dell'attività istituzionale, di pari metratura di quelli autorizzati a scopo commerciale, che dovrà comunque essere correttamente mantenuto dal soggetto interessato.
- f) Pubblicità effettuata su vetrine:**
- 1) È consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti all'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, compresi standardi o cartelli affittasi/vendesi solo se riferiti agli stessi locali. Qualora vi fossero degli spazi delle vetrine ordinariamente deputati all'esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio viene considerato come uno specifico mezzo permanente ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. j), del presente Regolamento.
- g) Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio carburante:**
- 1) È consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.
- h) Pubblicità all'interno delle aree di parcheggio:**
- 1) È consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:
 - lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
 - lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
 - in corrispondenza degli accessi.
 - 2) La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell'area occupata dal parcheggio.
 - 3) Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato.
- i) Pubblicità relativa a comunicazioni istituzionali:**
- 1) Tale tipologia di impiantistica riguarda esclusivamente l'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale, con l'esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali. Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.
- j) Impianti di trasmissione e/o riproduzione di immagini:**
- 1) Monitor, schermi, videowall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche. Fermi restanti i limiti previsti dal presente regolamento, possono essere autorizzati a condizione che venga acquisito il

parere della Polizia Municipale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale, oltrechè, ove necessari, il parere delle Commissioni o Autorità competenti.

k) Altri impianti pubblicitari:

- 1) Tali impianti, non rientranti nelle tipologie indicate nel presente Regolamento e nel Regolamento Edilizio Comunale, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Municipale. Tali impianti sono soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 29

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

1. Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione saranno calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
2. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e gli adempimenti degli obblighi da queste previste devono essere scrupolosamente applicate.

Articolo 30

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti dove è consentito, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochino abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
3. Per gli impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, di trasmissione e riproduzione di immagini, il Comune può autorizzare l'installazione di tali impianti direttamente alle imprese richiedenti e, in ogni caso tali display devono essere installati solo nei luoghi autorizzati e con il rispetto delle distanze utili previste per il passaggio dei disabili nonché le misure minime di sicurezza e stabilità degli stessi, ed in ogni caso non compromettere la funzionalità del marciapiede.

Articolo 31

Dimensioni e colori

1. Per tutti i mezzi pubblicitari, oltre ad avere sagoma regolare, deve essere adottata una particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e dei loro abbinamenti al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Articolo 32

Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale

1. Tutte le installazioni di segnaletica per indicazioni di carattere commerciale, artigianale, industriale, e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 51 e art. 134 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

CAPO SECONDO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LIMITAZIONI E DIVIETI

Articolo 33 Autorizzazione

1. È sottoposta ad autorizzazione comunale, rilasciata dal Servizio Tecnico, la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari o altre iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati. Al di fuori dai centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione comunale permane per quei mezzi pubblicitari che si trovano su strade di proprietà comunale o in vista di esse salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto; in difetto l'impianto è considerato abusivo. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 53 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni sono: **permanenti**, quando le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, sono autorizzate per più anni e comunque non inferiore all'anno solare; **temporanee** quelle di durata inferiore all'anno solare.
4. Le autorizzazioni, ai sensi del Codice della Strada, salvo casi particolari, hanno validità triennale e sono rinnovabili.
5. La domanda di autorizzazione deve essere redatta su carta legale utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente o disponibile presso gli uffici e deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica – nonché, se posseduto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata - per comunicazioni inerenti alla pratica;
 - l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto, con l'autodichiarazione di conoscere o sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste nel Regolamento Edilizio Comunale e dal presente regolamento;
 - il progetto di insegna o cartello, in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto;
 - descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto, o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi, con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
 - documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposito rendering fotografico con l'inserimento del mezzo pubblicitario nel contesto ambientale;
 - autodichiarazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;
 - nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
6. Per le esposizioni pubblicitarie riguardanti le attività produttive l'istanza deve essere inoltrata al competente SUAP tramite il portale impresainungiorno.gov.it.
7. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia del bozzetto stesso.
8. La procedura di cui sopra dovrà seguirsi anche per ogni variazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario autorizzato che comporti la modificazione della superficie esposta o del messaggio pubblicitario con conseguente aumento della superficie, o una modificazione del tipo di pubblicità rilevanti ai fini dell'applicazione di una tariffazione maggiore.

Articolo 34

Modalità di dichiarazione per particolari fattispecie di diffusione pubblicitaria

1. Non sono soggette ad autorizzazione ma a dichiarazione, le seguenti tipologie di diffusione pubblicitaria temporanea per le quali non necessita il preventivo parere di altri Uffici:
 - a) pubblicità effettuata sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi con esposizione di materiale pubblicitario di superficie non superiore a mezzo mq. per vetrina o ingresso; per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'inizio della predisposizione degli spazi nei quali veicolare i diversi messaggi pubblicitari che verranno diffusi durante l'anno;
 - b) esposizione di cartelli/teli "vendesi/affittasi" di superficie non superiore a 2 mq.; in caso di esposizione su capannoni o edifici destinati ad attività produttive la superficie del mezzo esposto può arrivare a max. 3 mq. Qualora la superficie sia superiore è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione. Sono esclusi dalla presentazione della dichiarazione i cartelli di superficie non superiore a un quarto di mq.
 - c) esposizione di cartelli/teli in cantieri edili di superficie non superiore a 2 mq.; in caso di installazione su ponteggi che interessano l'intera facciata di edifici a più piani la superficie del mezzo esposto può arrivare a max. 3 mq. Qualora la superficie sia superiore è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;
 - d) esposizione di locandine, indicando puntualmente nella dichiarazione il numero dei fogli; si può procedere all'esposizione senza preventiva timbratura delle singole locandine da parte degli Uffici;
 - e) volantinaggio, indicando puntualmente nella dichiarazione il numero e il nominativo del personale addetto al volantinaggio e il giorno o i giorni durante i quali sarà effettuato;
 - f) pubblicità effettuata da persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate;
 - g) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - h) pubblicità su veicoli, con l'obbligo, per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, di presentare la dichiarazione al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
 - i) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada;
 - j) pubblicità fonica.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della diffusione del messaggio pubblicitario all'Ufficio Tributi comunale utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune. In caso di pubblicità annuale il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'inizio della diffusione. Il funzionario incaricato constatata la validità della dichiarazione, liquida il Canone dovuto e lo comunica al dichiarante e solo dopo averne ricevuta attestazione di pagamento rilascia copia debitamente timbrata e vistata. La copia rilasciata dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al visto l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari, per canoni e per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego all'accoglimento della dichiarazione e al rilascio del visto, deve essere comunicata al dichiarante la motivazione del provvedimento negativo.
4. Sono altresì soggette a dichiarazione le variazioni della pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo che comportino l'aumento della superficie esposta o modificazioni del tipo di pubblicità effettuata, come, a titolo di esempio, cambiamento degli strumenti del messaggio oppure diffusione

illuminata, che rilevano ai fini dell'applicazione di una tariffazione maggiore, a condizione che non necessiti il parere di altri uffici. È fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 35 **Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'Ufficio competente esaminerà le richieste in base all'ordine cronologico di presentazione.
2. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione che dovrà essere prodotta, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di integrazione. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta, la domanda verrà rigettata.
4. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, richiede al Servizio Tributi la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria, nonché l'assenza di morosità. L'Ufficio Tributi, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Funzionario responsabile del procedimento, provvede alla verifica della regolarità dei pagamenti del richiedente con riferimento alle annualità pregresse, la cui mancata regolarizzazione è causa ostativa al rilascio del titolo richiesto, come indicato al successivo comma 7 del presente articolo, quindi procede alla liquidazione del Canone dovuto in ragione della richiesta, comunicando direttamente al richiedente l'importo del Canone dovuto affinché provveda entro giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione al versamento delle somme dovute, fornendo all'Ufficio Tributi copia dell'attestazione di versamento.
5. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che il richiedente si impegni a provvedere alla periodica manutenzione del relativo impianto o mezzo di esposizione pubblicitari e il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzioni e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. L'autorizzazione è comunque rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. In caso di inottemperanza delle suddette prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari, per canoni o per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.
8. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
9. La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.
10. Nell'autorizzazione previo richiamo e riporto degli obblighi che sussistono in capo ai titolari dell'autorizzazione, come definiti dall'art. 54 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, si indica:
 - l'indicazione della chilometrica progressiva dove è autorizzata l'installazione;
 - il tipo di impianto;
 - le prescrizioni relative all'installazione ed al programma di manutenzione dell'impianto;
 - la durata e la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto pubblicitario ai sensi dell'art.55 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
 - il divieto di collocare mezzi pubblicitari recanti messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso mezzo pubblicitario (es. "spazio libero", per questa pubblicità telefonare al n.);
 - l'importo del Canone dovuto in ragione della tipologia dell'esposizione pubblicitaria e della durata della diffusione;
11. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell'importo dovuto oltre che per il Canone anche degli oneri relativi alle operazioni

tecnico-amministrative. Il ritiro dell'autorizzazione, se non già inviata in via telematica deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio. Copia del provvedimento autorizzativo rilasciato dovrà essere inviata all'ufficio tributi, o se vi è affidamento della gestione dell'entrata al Concessionario, per i relativi adempimenti.

12. Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato al Comune con il quale si dovranno concordare le modalità di svolgimento dell'intervento manutentivo che, comunque, non potrà protrarsi per più di 90 (novanta) giorni per l'intera durata dell'autorizzazione.
13. Qualora la domanda non possa essere accolta il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, avvia la procedura di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990.
14. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata dal subentrante, tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal predetto trasferimento, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento. Il provvedimento di voltura è rilasciato a condizione dalla regolarità dei versamenti dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria interessata dalla cessione e senza rimborso alcuno per il subentrato. In difetto di comunicazione del subentrante nei modi e termini summenzionati, l'esposizione è considerata abusiva.
15. L'intervenuta variazione della denominazione o della ragione sociale, deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione attraverso una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Tale comunicazione è unica anche qualora il soggetto sia titolare di più autorizzazioni, debitamente elencate nella comunicazione.

Articolo 36

Procedura per il rilascio del nulla osta

1. Il Comune è tenuto a valutare e, se del caso rilasciare, il nulla osta all'installazione di impianti pubblicitari per quegli impianti che insistono su tratti urbani di strade non comunali ovvero che siano visibili da strade comunali.
2. Il Comune evade la domanda entro 30 giorni secondo la procedura prevista dal precedente art. 35 per il rilascio dell'autorizzazione.
3. L'amministrazione procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta al Comune, allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.
4. Il Comune, esaminati gli atti, qualora sussistano i presupposti rilascia il Nulla Osta, previo pagamento delle spese di istruttoria. A conclusione del procedimento, l'Amministrazione procedente avrà cura di inoltrare al Comune copia dell'autorizzazione.

Articolo 37

Termine per l'installazione

1. L'installazione degli impianti/mezzi pubblicitari permanenti deve avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento autorizzativo nel caso di pubblicità permanente e entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi nel caso di pubblicità temporanea, fatta salva la possibilità dell'Ufficio Tecnico di fissare nell'autorizzazione termini diversi in ragione della tipologia dell'impianto pubblicitario autorizzato.
2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
3. Qualora il Comune accerti la mancata installazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, si determina la decadenza automatica dell'autorizzazione e di ciò viene data comunicazione al soggetto richiedente con le medesime modalità di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 38

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'installazione su suolo pubblico di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il titolare, oltre al rispetto delle norme tecniche e urbanistiche previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di autorizzazione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari o titolari di autorizzazione, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul titolare dell'autorizzazione;
3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.
4. L'autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Articolo 39

Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino, o siano diventate, non consone al decoro dell'ambiente urbano o che pregiudichino il pubblico interesse.
2. Il Comune potrà altresì disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

Articolo 40

Sospensione delle autorizzazioni

1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.
2. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni, si darà luogo al rimborso d'ufficio del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.
3. I titolari saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il Concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il Concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 41

Rinnovo ed estinzione

1. Chiunque, compreso il soggetto già titolare dell'autorizzazione in scadenza, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell'autorizzazione, può presentare domanda di **rinnovo** entro i 30 (trenta) giorni antecedenti alla data di scadenza dell'autorizzazione. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. L'autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.
2. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
3. Sono cause di **estinzione** dell'autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 42

Modifica, rinuncia e revoca

1. La **modifica** del messaggio pubblicitario sarà autorizzata ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento, previo espletamento della procedura di cui all'art. 53, c. 8, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e previa verifica dell'avvenuta corretta installazione del mezzo pubblicitario autorizzato.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di autorizzazione, **rinuncia** anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell'autorizzazione. Per le diffusioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale del 75 per cento per il periodo residuo, calcolato con decorrenza dal mese successivo alla data della ricezione della disdetta e fino al mese della scadenza ordinaria. Per le diffusioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari per la diffusione permanente nel corso dell'anno a cui non abbia fatto seguito la comunicazione di rinuncia di cui al comma 2 del presente articolo, non dà diritto ad alcun rimborso o sottrazione dell'obbligo del versamento del Canone annuo.
4. Il Comune ha facoltà di **revocare** o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo, ma provvedendo al parziale rimborso del Canone versato, commisurato all'effettivo periodo di esposizione dell'impianto pubblicitario. In tal caso, il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 43

Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell'art. 54 del Regolamento Attuativo al Codice della Strada.
2. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Regolamento Attuativo al Codice della Strada.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga

- accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione alle autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone.
 5. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.
 6. Sono comunque ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato ritiro dell'autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, entro 5 (cinque) giorni, salvo che il titolo non sia stato inviato al richiedente a mezzo pec.
 7. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
 8. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 44 **Divieti sulle strade extraurbane**

1. Sulle strade extraurbane comunali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti:
 - su terreno di proprietà demaniale se ricadenti nell'area compresa tra la carreggiata e l'opera di scolo delle acque di pertinenza stradale anche se collocati a distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri, ad eccezione dei segnali di servizi utili come individuati del presente regolamento;
 - in corrispondenza di fossi e scoli, perché intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
 - sui marciapiedi;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

Articolo 45 **Limitazioni e divieti**

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste nei Regolamenti di Polizia Urbana ed Edilizio.
2. È altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
3. La pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio è ammessa solo mediante consegna individuale a mano alle persone. È vietato lasciare volantini su qualsiasi veicolo.
4. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n.285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre, n.495.
5. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del Codice della Strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

- b) l'art. 57 del regolamento di attuazione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
6. Per la pubblicità fonica, valgono le limitazioni ed i divieti espressamente previsti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
 7. E', in ogni caso, vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
 8. L'esposizione pubblicitaria temporanea di mezzi quali banner, teli, striscioni, ecc. effettuata sul suolo o soprasuolo nel centro storico, così come individuato dal P.R.G.C., salvo che non si tratti di messaggi effettuati dalle attività presenti nel suddetto ambito, è consentita esclusivamente per fini istituzionali e per pubblicizzare manifestazioni ed eventi organizzati da enti o altre istituzioni.

Articolo 46 **Vincoli storici ed artistici**

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelate come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 47 **Vincoli paesaggistici e ambientali**

1. Ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa istanza di autorizzazione paesaggistica inoltrata all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art. 146, c. 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art. 146, c. 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del c. 9 del medesimo art. 146 del Codice dei Beni Culturali.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo della Commissione Locale per il Paesaggio e del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 48 **Servizi utili e frecce industriali**

1. La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada comporta la revoca dell'autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l'impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario.

2. Qualora l'impianto sia da considerarsi mezzo pubblicitario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

Articolo 49

Prescrizioni e modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti

1. Salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio competente territorialmente, l'installazione delle insegne di esercizio (cassonetti, pannelli, lettere singole scatolate, ecc.) del tipo monofacciale, con sporgenza massima di cm 20 dal filo facciata, e, nel caso di coperture con funzioni "paravista", a "mantovana" o a "capottina" (a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio e che siano installate in armonia prospettica-dimensionale con le partizioni architettoniche dell'edificio), di colore chiaro, anche recanti messaggi pubblicitari a condizione che restino contenute all'interno della luce della vetrina, è ammessa in allineamento con altre eventualmente esistenti sullo stesso edificio:
 - a) nell'apposita fascia portinsegna;
 - b) negli spazi all'uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in sede di progettazione delle opere e approvate dall'amministrazione degli stabili;
 - c) nello spazio sopra luce, a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti, certificati con documentazione rilasciata da tecnico abilitato;
 - d) nel rispetto dello stile e del decoro dello stabile;
 - e) sul tetto dell'edificio nel quale ha sede l'attività pubblicizzata, purché riportanti esclusivamente la denominazione sociale e marchio dell'attività stessa, in modo tale che non alterino la sagoma complessiva degli edifici;
 - f) all'interno della vetrina;
 - g) sui vani finestra:
 - con pannelli monofacciali opachi o luminosi a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti;
 - con dicitura a neon filiforme a condizione che vengano protette con schermatura trasparente;
 - con decorazione a pellicola adesiva (vetrofanìa). I messaggi pubblicitari in genere apposti su vetrina, non devono superare il 50% della superficie della vetrina. Le decorazioni, se applicate su vetrine di immobili ricompresi nella perimetrazione del centro storico, devono rispettare quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.
 - h) su vetrina;
 - i) non sono consentiti cassonetti monofacciali da collocare all'interno degli androni d'ingresso dei palazzi.
2. È fatto salvo il rispetto delle policromie dei marchi registrati (documentati) con rivendicazioni dei colori, purché non si tratti di stabili vincolati sotto il profilo architettonico o storico.
3. L'installazione delle insegne di esercizio del tipo bifacciale c.d. "a bandiera" è ammessa:
 - a) se trattasi di carreggiata viabile, nel rispetto di un'altezza minima da terra di cm. 400, con sporgenza non superiore di cm. 120 dal filo di facciata, compresi i supporti di sostegno, ed uno sviluppo verticale delle insegne non superiore all'altezza di due piani.
 - b) se trattasi di marciapiede pedonale: nel rispetto di un'altezza minima da terra di cm. 250.Per le prescrizioni di carattere tecnico si rimanda al Regolamento Edilizio vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Regolamento Attuativo del Codice della Strada, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:
 - 15 mt. prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 10 mt. dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.
5. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per

- legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. In quest'ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l'intero ambito di collocazione (all'interno della galleria o portico) ed avere altezza minima di montaggio di cm. 250.
6. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra non superiore a mt. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a mt. 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.
 7. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci il proprio benestare, è autorizzata l'installazione di uno standardo sul paraschegge.
 8. È vietato, pena revoca dell'autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato.

Articolo 50

Modalità di installazione delle targhe professionali

1. L'installazione di targhe professionali, previa presentazione della prevista domanda di cui al comma 5, art. 33 del presente Regolamento, con allegata autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell'Ordine o Collegio, è ammessa:
 - a) su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
 - b) in apposito porta-targhe se esistente;
 - c) all'interno della porta a vetri dell'ingresso;
 - d) su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.
2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio.

Articolo 51

Diffusione abusiva e rimozione dei mezzi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a) le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni;
 - b) le pubblicità non rimosse a seguito di denuncia di cessazione.
3. Ai sensi di quanto disposto dal comma 822, art. 1, della Legge n.160/2019, il Comune, tramite gli Uffici comunali competenti, procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità della stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
4. Le pubblicità abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione, in base alle disposizioni del sopra richiamato comma 822, art. 1, della Legge n.160/2019.
5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Articolo 52

Rimozione d'urgenza e previa diffida

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o con altre forme idonee per l'opportuna conoscenza del destinatario, con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. In difetto l'occupazione del mezzo pubblicitario si considera abusiva. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 53

Difformità messaggi pubblicitari

1. I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate, devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione la contestazione della difformità ed assegna il termine di 10 (dieci) giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo atto comunica avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.
2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Articolo 54

Vigilanza

1. Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro 10 (dieci) giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12 del C.d.S., il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

TITOLO QUARTO DISCIPLINA DEL CANONE

CAPO PRIMO DETERMINAZIONE DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI, DICHIARAZIONI E VERSAMENTO

Articolo 55 Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di Moncalvo dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del presente regolamento è sufficiente la dichiarazione, il soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi come soggetto autorizzato e ciò quand'anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
4. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
5. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 56 Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette al computo della superficie le occupazioni con strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
5. I distributori automatici di tabacchi sono assoggettati al canone per una superficie convenzionale di mq. 1.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Articolo 57

Occupazioni con passi carrabili

1. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato l'apposito segnale di divieto di sosta.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio, o dell'area, al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la superficie ai fini del Canone è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
4. In ogni caso, ove i soggetti obbligati non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.
5. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.
6. Sono esclusi dal pagamento del Canone gli accessi che abbiano natura esclusivamente pedonale.

Articolo 58

Distributori di carburante e impianti di ricarica di energia elettrica

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, secondo quanto disposto al comma 2, art. 65 del presente Regolamento.
3. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
4. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 59

Attività edile e cantieri stradali

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al comma 4, art. 56 del presente Regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.
2. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 60
Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici, in deroga al criterio generale, sono considerate in ragione del:
 - 50% fino a 100 mq.;
 - 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.;
 - 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 61
Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore; le superfici eccedenti 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Nell'annuale delibera di Giunta di determinazione delle tariffe del canone sono stabiliti sia i coefficienti moltiplicatori per le zone del territorio di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo, che i coefficienti di valore economico di cui alla lett. d) del comma 1 del presente articolo che vanno applicati sulla tariffa standard di legge.
3. È facoltà della Giunta, in sede di deliberazione delle tariffe prevedere delle specifiche maggiorazioni dei coefficienti di valore economico in ragione della particolarità della tipologia dell'occupazione e della sua durata sino alla misura del 200%.
4. Per il primo anno di vigenza del canone i coefficienti moltiplicatori, le maggiorazioni e le tariffe sono stabiliti in sede regolamentare ed indicati negli allegati B, C e D al presente Regolamento.
5. Il canone può essere maggiorato se oneri, ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.
6. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Articolo 62
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze

- moltiplicate per la tariffa forfettaria di **euro 1,5** (uno virgola cinque). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per una corretta interpretazione di quanto disciplinato nei precedenti commi 1 e 2 si rimanda all'art. 5, comma 14-quinquies lett. a) e b), D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, il quale così dispone:
 - a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
 - b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro".
 3. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica riferibili al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 1 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente sempreché si tratti di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 63

Criteria per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base al maggiore o minore impatto ambientale degli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati, alla loro tipologia ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione, tramite la previsione di coefficienti moltiplicatori di valutazione economica per le specifiche tipologie di impianti e mezzi pubblicitari.
2. Nell'annuale delibera di Giunta Comunale di determinazione delle Tariffe sono stabiliti i coefficienti moltiplicatori di valore economico di cui del presente articolo che vanno applicati sulla tariffa standard per legge. Sempre nella predetta delibera la Giunta può definire per specifiche ed individuate tipologie di diffusione di messaggio pubblicitario delle maggiorazioni dei coefficienti sino alla misura massima del 200%.
3. Per il primo anno di vigenza del canone i coefficienti moltiplicatori, le maggiorazioni e le tariffe sono stabiliti in sede regolamentare ed indicati negli allegati B, C e D al presente Regolamento.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in

metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, il canone dovrà essere commisurato soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, la tariffa andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.

5. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
6. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore;
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
9. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centro commerciali, o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso cartello, perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.
10. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
11. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
12. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
13. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
14. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
15. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
16. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
17. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
18. Per la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei si applica la pertinente tariffa giornaliera per ogni giorno di diffusione.

19. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato e con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 34 del presente Regolamento. È vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o diffusione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

Articolo 64

Publicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica la tariffa del canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, come segue:
 - fino al metro quadrato;
 - oltre il metro quadrato.
2. Per la pubblicità prevista dal comma 1 effettuata per conto proprio dall'impresa, la tariffa del canone di riferimento è ridotta del 50%.
3. Per la pubblicità realizzata con carattere temporaneo in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, la tariffa del canone è da intendersi forfetaria per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, ed è applicata come segue:
 - fino al trentesimo giorno;
 - oltre il trentesimo giorno.

Articolo 65

Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard

1. La **tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Moncalvo, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad € **30,00**.
2. Per le **occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ex lege ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per le occupazioni realizzate con **griglie e intercapedini** si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto del rilascio della concessione l'importo pari a cinque volte la tariffa annua.
4. La **tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il comune di Moncalvo, in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari ad € **0,60**.
5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte dell'utilizzatore, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale, della tipologia del messaggio pubblicitario è effettuata utilizzando gli appositi coefficienti territoriali e di valutazione economica deliberati annualmente dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per il canone.
6. Le tariffe standard ordinarie per le occupazioni, per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le affissioni, sono indicate nell'allegato B al presente Regolamento.
7. Per il primo anno di vigenza del canone i coefficienti moltiplicatori, le maggiorazioni, le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione del canone, e le

relative tariffe sono stabiliti in sede regolamentare ed indicati negli allegati B, C e D al presente Regolamento.

8. Le tariffe ed i coefficienti possono essere modificati per le annualità successive con delibera di Giunta comunale. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Articolo 66

Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le **occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti** il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni o le esposizioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone anno, viene determinato in base all'effettivo utilizzo del primo anno di occupazione diviso in dodicesimi.
2. Per le **occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** il Canone è calcolato per giorno di occupazione.
3. La tariffa del Canone in via ordinaria, al netto delle riduzioni o maggiorazioni tariffarie previste, si determina attraverso la seguente procedura:
 - tariffa standard di legge (annua per le permanenti, giornaliera per le temporanee) moltiplicata per il coefficiente territoriale - nel solo caso delle occupazioni - moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore di valutazione economica.
4. Le riduzioni o le maggiorazioni delle tariffe standard previste ex lege o dal presente Regolamento per alcune tipologie si applicano sulla tariffa standard di legge.

Articolo 67

Riduzioni o maggiorazioni della tariffa per alcune tipologie di occupazione

1. La tariffa standard annua per le occupazioni permanenti è ridotta al 25% per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo (analogamente a quanto previsto per le occupazioni del sottosuolo dal c. 829, art. 1, Legge 160/2019);
2. In caso di occupazioni temporanee, per i giorni di occupazione oltre il quindicesimo, la tariffa del canone, riferita alla pertinente tipologia di occupazione, è ridotta del 50 per cento;
3. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale che comportano la chiusura della strada, la tariffa del canone, riferita alla pertinente tipologia di occupazione, è aumentata del 50 per cento.

Articolo 68

Riduzioni o maggiorazioni della tariffa per alcune tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per impianti e mezzi pubblicitari quali insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, stendardi, bandiere, pubblicità su vetrine ecc., si applica la tariffa del canone come segue:
 - a) superficie fino a 5 (cinque) mq., distinta per impianti o mezzi non illuminati o luminosi e impianti illuminati o luminosi;
 - b) superficie superiore a 5 (cinque) mq., distinta per impianti o mezzi non illuminati o non luminosi e impianti illuminati o luminosi;
2. È prevista la riduzione del 50 per cento della tariffa del canone giornaliero, riferita alla pertinente tipologia, per la diffusione dei seguenti messaggi pubblicitari temporanei:
 - a) pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione. La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la

quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;

- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

3. Per la diffusione di messaggi temporanei attraverso mezzi pubblicitari quali teli, cartelli, stendardi, locandine, pubblicità in vetrina e vetrofanie, cartelli vendesi/affittasi o altri messaggi temporanei similari, per i giorni di diffusione oltre il trentesimo, la tariffa del canone giornaliero è ridotta al 25 per cento.

Articolo 69 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella indicata all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto tenuto al pagamento del relativo canone (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le

limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette “insegne miste”, ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all’attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne d’esercizio anche quelle apposte per l’individuazione dei negozi in “franchising” e simili (“concessionari monomarca”) nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. . Nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc.), oltre all’unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall’unità principale), l’esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi, di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d’esercizio installate presso ogni singola “unità operativa”.

- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - o) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - p) i passi carrabili le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - q) ai sensi di quanto disposto dal c. 832, lett. b), art.1, Legge n. 160/2019, in caso di concessione di patrocinio del Comune di Moncalvo, è prevista l’esenzione dal canone per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.
2. Non sono altresì assoggettate al canone le seguenti fattispecie:
- a) occupazioni con attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
 - b) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - c) le occupazioni permanenti realizzate per la dotazione di cappotto termico agli edifici, allo scopo di ottimizzare il consumo energetico;
 - d) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - e) passi carrabili che danno accesso ai fondi agricoli. Tale esenzione viene accordata previa dimostrazione da parte del proprietario della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo;
 - f) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - g) occupazioni con rampe, pedane e simili per l’accesso ad attività;
 - h) occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

- i) occupazioni con festoni, addobbi, fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili e religiose, purché non siano di ostacolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, e di superficie non superiore a 0,50 mq.;
- j) occupazioni per lavori edili interessanti fabbricati di proprietà di enti pubblici o privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e che siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività con finalità sociali o di pubblico interesse (scuole, case di cura, case di riposo, chiese, oratori ecc.);
- k) occupazioni d'urgenza per interventi sulle reti dei sottoservizi (fognatura, acquedotto, gasdotto, pubblica illuminazione, ecc.) di durata non eccedente le 48 ore;
- l) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio di cui al presente comma non si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere;
- m) occupazioni e/o diffusione di messaggi pubblicitari temporanei – eccetto le affissioni di manifesti – effettuate dagli enti del “terzo settore” regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) in occasione di manifestazioni o eventi organizzati dagli stessi enti e non aventi finalità economiche;
- n) occupazioni e/ diffusione di messaggi pubblicitari temporanei– eccetto le affissioni di manifesti - effettuate da Associazioni, Comitati, Parrocchia, Fondazioni e altre organizzazioni con sede nel territorio del Comune di Moncalvo, in occasione di manifestazioni od eventi dagli stessi effettuati, non aventi finalità commerciali.

Articolo 70

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto, in autoliquidazione, sulla base della lettera informativa inviata annualmente dall'ufficio tributi, entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in 2 (due) rate da corrispondere in autoliquidazione, sulla base della lettera informativa inviata annualmente dall'ufficio tributi rispettivamente entro il 31 marzo e entro il 30 settembre; in caso di nuova concessione la prima rata è da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione e la seconda rata entro la scadenza indicata dall'Ufficio nella concessione stessa.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio dell'autorizzazione e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in 2 (due) rate da corrispondere in autoliquidazione, sulla base della lettera informativa inviata annualmente dall'ufficio tributi, rispettivamente entro il 31 marzo e entro il 30 settembre; in caso di nuova autorizzazione la prima rata è da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e la seconda rata entro la scadenza indicata dall'Ufficio nell'autorizzazione stessa.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di diffusione pubblicitaria. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio

o del titolo autorizzativo dell'autorizzazione e la seconda entro l'ultimo giorno di esposizione pubblicitaria. Per le esposizioni per le quali è prevista la sola presentazione della dichiarazione, la prima rata il giorno antecedente la presentazione della dichiarazione e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 71

Controllo dei versamenti di somme in rateazione

1. Il Servizio Tributi in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento il Comune, o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale vigente alla data del versamento, aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta.

CAPO SECONDO

CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 72

Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di Moncalvo di pubblico interesse, e, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni è di mq. 35, di cui una superficie pari al 20 per cento destinata alle affissioni di manifesti istituzionali e privi di rilevanza economica/commerciale.

Articolo 73

Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile apposita commissione, anche per posta elettronica, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale), del numero e formato dei manifesti, dell'oggetto dell'affissione, della data di inizio e durata dell'affissione e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento del Canone.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza desunto dalla data delle richieste regolarmente saldate.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il funzionario responsabile mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e il funzionario responsabile procede al rimborso delle somme versate.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Le variazioni o le aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
10. Il servizio di urgenza potrà essere garantito, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, solo per i manifesti non aventi contenuto commerciale e durante l'orario di servizio. La richiesta ed il materiale devono pervenire all'Ufficio Affissioni entro le ore 10 del mattino.
11. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente gli annunci funebri negli spazi appositamente destinati.

Articolo 74

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
2. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è determinata per ciascun foglio e per i periodi di seguito indicati:
 - a) manifesti formato 70 x 100:
 - per i primi 10 giorni;
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione (maggiorazione del 30 per cento della tariffa del canone);
 - b) manifesti oltre il metro quadro (formato 100 x 140):
 - per i primi 10 giorni;
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione (maggiorazione del 30 per cento della tariffa del canone).
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa del canone determinata come indicato al precedente comma 2 del presente articolo, è maggiorata del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa del canone.

6. Il pagamento della Canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
7. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti nell'annuale delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe del canone.
8. Per il primo anno di vigenza del canone i coefficienti moltiplicatori, le maggiorazioni e le tariffe sono stabiliti in sede regolamentare ed indicati negli allegati B, C e D al presente Regolamento.

Articolo 75 **Riduzioni ed esenzioni**

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Sono esenti dal Canone relativo alle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Province e città metropolitane in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.

Articolo 76 **Spazi privati per le affissioni**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari, in base a quanto disposto all'art. 25 del presente Regolamento, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. Gli spazi sono assegnati dalla Giunta Comunale che approva anche la relativa convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, che non potrà essere superiore a 5 (cinque anni) ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (es.: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).
3. L'istanza della ditta o società viene istruita e proposta dall'ufficio tecnico in conformità al Regolamento Edilizio Comunale e alle NTA del vigente PRGC
4. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni.
5. Il canone di cui al comma 2 del presente articolo non è assorbito dal Canone dovuto per la diffusione del messaggio pubblicitario che rimane comunque dovuto.

CAPO TERZO
ACCERTAMENTO, INDENNITÀ, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI,
CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 77
Accertamento

1. Il Comune, in proprio tramite l'Ufficio Tributi, ovvero tramite il Concessionario in caso di affidamento dell'entrata, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ai sensi del c. 792 dell'art.1 della Legge n.160/2019 e dell'art. 56 del Regolamento comunale delle entrate.
2. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
3. L'Ufficio comunale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, provvede alla ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nell'art. 59 vigente Regolamento comunale delle entrate
4. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del vigente Regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 78
Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge n. 160/2019, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% (cinquanta per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a). Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, del codice della strada.
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 79 del presente regolamento.
3. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso.
4. In caso di omesso o parziale versamento del canone dovuto alla scadenza stabilita si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 1, comma 821, lettera h), Legge 160/2019, di importo pari all'ammontare del canone. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Per le altre violazioni attinenti al Codice della Strada rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 79

Riscossione coattiva

1. L'accertamento delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuato con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 57 e art. 58 del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art. 1, comma 792, della legge n.160/2019.

Articolo 80

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 81

Importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
2. In considerazione delle attività di verifica e istruttorie, non si procede all'emissione di avvisi di accertamento in caso di importi inferiori ad euro dodici. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone.
3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo, comprensivo delle eventuali sanzioni e interessi gravanti sul canone, sia inferiore ad euro quindici.
4. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
5. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro dodici.
6. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
7. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
8. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

9. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza, corredata da idonea documentazione, entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
10. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
11. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
12. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 82 **Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 83 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

Articolo 84 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2022.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
6. Entro 18 (diciotto) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico procederà, avvalendosi della collaborazione della Commissione Paesaggistica, all'individuazione delle tipologie e delle superfici degli impianti autorizzabili o vietati, come previsto dal c. 821, lett. b), art. 1, Legge n.160/2019.
7. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. È compito dell'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i preventivi regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg. 240 dall'entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitando il titolare della concessione o autorizzazione alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.

ALLEGATO A)

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Ai fini dell'applicazione del solo canone per le occupazioni di suolo, spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in due categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Per i messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni non si fa luogo alla classificazione delle strade, spazi ed aree.

IDENTIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE	CATEGORIA ATTRIBUITA
TUTTE QUELLE RICOMPRESE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, DELIMITATO AI SENSI DELL'ART. 4, D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992 (Delibera Giunta Municipale n. 161 del 27/10/1993).	I
TUTTE LE RESTANTI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON RICOMPRESE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, DELIMITATO AI SENSI DELL'ART. 4, D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992, E CIOE' TUTTE QUELLE ESTERNE AL CENTRO ABITATO DI MONCALVO CAPOLUOGO.	II

ALLEGATO B)

TARIFFE STANDARD PER OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

1) TARIFFA STANDARD ANNUALE PER OCCUPAZIONI E MESSAGGI PUBBLICITARI

(definita dal comma 826, art. 1, Legge n. 160/2019)

Tipologia	Tariffa standard annua di legge
Occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare	30,00
Diffusione e esposizione di messaggi pubblicitari per l'intero anno solare	30,00

2) TARIFFA STANDARD GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI E MESSAGGI PUBBLICITARI

(definita dal comma 827, art. 1, Legge n. 160/2019)

Tipologia	Tariffa standard giornaliera di legge
Occupazioni temporanee	0,60
Diffusione e esposizione temporanea di messaggi pubblicitari e affissione manifesti	0,60

3) TARIFFA STANDARD PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

(definita dal comma 831, art. 1, Legge n. 160/2019)

Tipologia	Tariffa standard di legge (forfetaria per utenza)
Occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto sulla base delle utenze complessive, applicando la seguente tariffa forfetaria di riferimento	1,50

ALLEGATO C)

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLE CATEGORIE TERRITORIALI E DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

(approvati con D.C.C. n. 68 in data 30/12/2020)

1. Per le due categorie di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche vengono determinati i seguenti coefficienti moltiplicatori:
 - a) prima categoria: coefficiente pari a 1,00;
 - b) seconda categoria: coefficiente pari a 0,85 (corrispondente ad una riduzione del 15% del coefficiente applicato alla prima categoria).
2. Nella determinazione dei coefficienti di valore economico non si è superata la misura massima del 200% delle maggiorazioni, come indicato nel presente Regolamento agli articoli 61 e 63, che corrisponde a un coefficiente massimo pari a 3;
3. Per le sottoelencate tipologie di occupazione permanente vengono determinati i seguenti coefficienti di valutazione economica:
 - a) tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico: coefficiente pari a 0,25;
 - b) passi carrabili: coefficiente pari a 0,30;
 - c) divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante i passi carrabili a raso: coefficiente pari a 0,20;
 - d) passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e non utilizzati: coefficiente pari a 0,30;
 - e) passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti: coefficiente pari a 0,30.
4. Per le sottoelencate tipologie di occupazione temporanea vengono determinati i seguenti coefficienti di valutazione economica:
 - a) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: coefficiente pari a 0,25;
 - b) tende e simili: coefficiente pari a 0,25;
 - c) installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: coefficiente pari a 0,30;
 - d) manifestazioni politiche, culturali o sportive: coefficiente pari a 0,30;
 - e) attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza e senza scopo di lucro, che comportano il collocamento sul suolo pubblico di gazebo, banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali: riduzione coefficiente pari a 0,30;
 - f) esercizio dell'attività edilizia: coefficiente pari a 0,90.
5. Per gli impianti e mezzi pubblicitari quali insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, stendardi, bandiere, pubblicità su vetrine ecc., vengono determinati i seguenti coefficienti di valutazione economica:
 - a) superficie fino a 5 (cinque) mq.: coefficiente pari a 0,50;
 - b) superficie superiore a 5 (cinque) mq.: coefficiente pari a 0,80 (corrispondente ad una maggiorazione del 60% del coefficiente relativo ai mezzi con superficie fino a 5 mq.);
6. Per gli impianti e mezzi pubblicitari quali insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, stendardi, bandiere, pubblicità su vetrine ecc. luminosi o illuminati, vengono determinati i seguenti coefficienti di valutazione economica:
 - a) superficie fino a 5 (cinque) mq.: coefficiente applicato pari a 1,00 (corrispondente ad una maggiorazione del 100% del corrispettivo coefficiente degli impianti o mezzi non illuminati o luminosi);
 - b) superficie superiore a 5 (cinque) mq.: coefficiente applicato pari a 1,60 (corrispondente ad una maggiorazione del 100% del corrispettivo coefficiente degli impianti o mezzi non illuminati o luminosi);
7. Per le esposizioni pubblicitarie quali, teli, cartelli, stendardi, locandine, pubblicità in vetrina, cartelli vendesi/affittasi o altri messaggi temporanei similari, vengono determinati i seguenti coefficienti di valutazione economica:

- a) superficie fino a 5 (cinque) mq.: coefficiente pari a 0,40;
 - b) superficie superiore a 5 (cinque) mq.: coefficiente pari a 0,64 (corrispondente ad una maggiorazione del 60% del coefficiente relativo ai mezzi con superficie fino a 5 mq.);
8. Per le esposizioni pubblicitarie quali, teli, cartelli, standardi, locandine, pubblicità in vetrina, cartelli vendesi/affittasi o altri messaggi temporanei similari, che risultano illuminati o luminosi, vengono determinati i seguenti coefficienti di valutazione economica:
- a) superficie fino a 5 (cinque) mq.: coefficiente applicato pari a 0,80 (corrispondente ad una maggiorazione del 100% del corrispettivo coefficiente delle esposizioni non illuminate o luminose);
 - b) superficie superiore a 5 (cinque) mq.: coefficiente applicato pari a 1,28 (corrispondente ad una maggiorazione del 100% del corrispettivo coefficiente delle esposizioni non illuminate o luminose);
9. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, vengono determinati i seguenti coefficienti di valutazione economica:
- a) fino al metro quadrato: coefficiente pari a 1,20;
 - b) oltre il metro quadrato: coefficiente pari a 1,50 (corrispondente ad una maggiorazione del 25% del coefficiente relativo alla pubblicità di superficie fino al metro quadrato).
10. Per la pubblicità realizzata con carattere temporaneo in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, vengono determinati i seguenti coefficienti di valutazione economica:
- a) per il periodo corrispondente ai primi trenta giorni di diffusione pubblicitaria: coefficiente pari a 2,00;
 - b) per il periodo successivo al trentesimo giorno di diffusione pubblicitaria: coefficiente pari a 1,00 (corrispondente ad una riduzione dal 50% del coefficiente determinato per i primi 30 giorni).
11. Per le pubbliche affissioni, per ciascun foglio e per i periodi di seguito indicati, vengono determinati i seguenti coefficienti di valutazione economica:
- a) manifesti formato 70 x 100:
 - per i primi 10 giorni: coefficiente pari a 2,00;
 - b) manifesti oltre il metro quadro (formato 100 x 140):
 - per i primi 10 giorni: coefficiente pari a 3,00 (corrispondente ad una maggiorazione del 50% del coefficiente relativo al formato 70 x 100).
12. Per le altre tipologie di occupazione o esposizione pubblicitaria non dettagliate nei precedenti punti, i coefficienti di valutazione economica determinati sono indicati nelle tabelle che seguono.

A) OCCUPAZIONI ANNUALI

	Tipologia	Coefficiente moltiplicatore prima categoria territoriale	Coefficiente moltiplicatore seconda categoria territoriale	Coefficiente di valutazione economica
1)	Dehors aperti o parzialmente chiusi (al massimo su 3 lati)	1,00	0,85	0,60
2)	Riserve di parcheggio a servizio delle attività	1,00	0,85	0,60
3)	Esposizione merci fuori negozio e distributori tabacchi	1,00	0,85	0,60
4)	Spazi riservati al carico e scarico merci	1,00	0,85	0,50
5)	Passi carrabili e accessi carrabili	1,00	0,85	0,30
6)	Occupazioni sottosuolo e soprasuolo	1,00	0,85	1,00
7)	Tende aggettanti sul suolo	1,00	0,85	0,25
8)	Cartelli divieto sosta	1,00	0,85	0,20
9)	Distributori di carburanti	1,00	0,85	1,00
10)	Elementi di arredo	1,00	0,85	0,30
11)	Griglie, intercapedini	1,00	0,85	0,25
12)	Impianti ricarica autoveicoli	1,00	0,85	0,50
13)	Chioschi, edicole e dehors chiusi su 4 lati	1,00	0,85	1,00
14)	Serbatoi interrati (con capacità non superiore a 3.000 lt)	1,00	0,85	1,00
15)	Cavi e condutture servizi pubblica utilità (tariffa forfetaria a utente determinata dal c. 831, art.1, Legge 160/2019)			1,00
16)	Altre tipologie di occupazione annuale	1,00	0,85	1,00

B) OCCUPAZIONI GIORNALIERE

	Tipologia	Coefficiente moltiplicatore prima categoria territoriale	Coefficiente moltiplicatore seconda categoria territoriale	Coefficiente di valutazione economica
1)	Manifestazioni politiche, culturali o sportive per finalità non economiche e attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza e senza scopo di lucro	1,00	0,85	0,30
2)	Spettacoli viaggianti	1,00	0,85	0,30
3)	Attività edilizia	1,00	0,85	0,90
4)	Scavi, manomissione suolo e sottosuolo	1,00	0,85	0,90
5)	Traslochi	1,00	0,85	1,00
6)	Occupazioni con macchine operatrici o altre strutture, per interventi edilizi o manutenzione verde	1,00	0,85	0,90
7)	Occupazioni sottosuolo e soprasuolo, incluse tende	1,00	0,85	0,25
8)	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi con tavoli, sedie, pedane, ombrelloni ecc.	1,00	0,85	0,50
9)	Occupazioni per manifestazioni ed eventi aventi finalità economiche	1,00	0,85	1,30
10)	Occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni	1,00	0,85	1,30
11)	Occupazioni per attività di vendita occasionale (hobbisti)	1,00	0,85	1,20
12)	Altre tipologie di occupazione giornaliera	1,00	0,85	1,00

C) MEZZI E MESSAGGI PUBBLICITARI ANNUALI

	Tipologia	Coefficiente di valutazione economica
1)	Impianti e mezzi pubblicitari quali insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, stendardi, bandiere ecc., inclusa pubblicità su vetrine	
	- superfici fino a 5 mq.	0,50
	- superfici oltre 5 mq.	0,80
2)	Impianti e mezzi pubblicitari quali insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, stendardi, bandiere ecc., inclusa pubblicità su vetrine, luminosi o illuminati	
	- superfici fino a 5 mq.	1,00
	- superfici oltre 5 mq.	1,60
3)	Mezzi pubblicitari collocati su area pubblica	1,80
4)	Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli di uso pubblico o privato	1,00
5)	Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto dell'impresa	0,85
6)	Diffusione messaggi pubblicitari con impianti a messaggio variabile, proiezioni, display e altri mezzi analoghi	
	- superfici fino a 1 mq.	1,20
	- superfici superiori a 1 mq.	1,50
7)	Altre tipologie di impianti o messaggi pubblicitari annuali	1,00

D) MEZZI E MESSAGGI PUBBLICITARI GIORNALIERI

	Tipologia	Coefficiente di valutazione economica
1)	Mezzi pubblicitari quali teli, cartelli, stendardi, locandine, pubblicità in vetrina e vetrofanie, cartelli vendesi/affittasi o altri messaggi temporanei similari	
	- superfici fino a 5 mq.	0,40
	- superfici oltre 5 mq.	0,64
2)	Mezzi pubblicitari quali teli, cartelli, stendardi, locandine, pubblicità in vetrina e vetrofanie, cartelli vendesi/affittasi o altri messaggi temporanei similari, luminosi o illuminati	
	- superfici fino a 5 mq.	0,80
	- superfici oltre 5 mq.	1,28
3)	Mezzi pubblicitari collocati su area pubblica	1,00
4)	Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli di uso pubblico o privato	0,50
5)	Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto dell'impresa	0,50
6)	Diffusione messaggi pubblicitari con impianti a messaggio variabile, proiezioni, display e altri mezzi analoghi	
	- fino al trentesimo giorno	2,00
	- oltre il trentesimo giorno	1,00
7)	Striscioni traversanti le strade	0,80
8)	Pubblicità con aeromobili, palloni frenati e simili	2,00
9)	Pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano	3,00
10)	Pubblicità fonica	3,00
11)	Altre tipologie di impianti o messaggi pubblicitari giornalieri	1,00

E) AFFISSIONI

	Tipologia	Coefficiente di valutazione economica
1)	Manifesto 70 x 100	2,00
2)	Manifesto 100 x 140	3,00

ALLEGATO D)

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(approvate con D.C.C. n. 68 in data 30/12/2020)

A) OCCUPAZIONE ANNUALE

	Tipologia	Tariffa standard annua di riferimento	Tariffa standard al netto delle riduzioni <i>ex lege</i> o previste dal Regolamento	Coefficiente moltiplicatore prima categoria territoriale	Coefficiente moltiplicatore seconda categoria territoriale	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa annua del canone prima categoria	Tariffa annua del canone seconda categoria
1)	Dehors aperti o parzialmente chiusi (al massimo su 3 lati)	30,00		1,00	0,85	0,60	18,00	15,30
2)	Riserve di parcheggio a servizio delle attività	30,00		1,00	0,85	0,60	18,00	15,30
3)	Esposizione merci fuori negozio e distributori tabacchi	30,00		1,00	0,85	0,60	18,00	15,30
4)	Spazi riservati al carico e scarico merci	30,00		1,00	0,85	0,50	15,00	12,75
5)	Passi carrabili e accessi carrabili	30,00		1,00	0,85	0,30	9,00	7,65
6)	Occupazioni sottosuolo e soprasuolo	30,00	7,50 (1)	1,00	0,85	1,00	7,50	6,38
7)	Tende aggettanti sul suolo	30,00		1,00	0,85	0,25	7,50	6,38
8)	Cartelli divieto sosta	30,00		1,00	0,85	0,20	6,00	5,10
9)	Distributori di carburanti	30,00		1,00	0,85	1,00	30,00	25,50
10)	Elementi di arredo			1,00	0,85	0,30	9,00	7,65
11)	Griglie, intercapedini	30,00		1,00	0,85	0,25	7,50	6,38
12)	Impianti ricarica autoveicoli	30,00		1,00	0,85	0,50	15,00	12,75
13)	Chioschi, edicole e dehors chiusi su 4 lati	30,00		1,00	0,85	1,00	30,00	25,50
14)	Serbatoi interrati (con capacità non superiore a 3.000 lt)	30,00	7,50 (2)	1,00	0,85	1,00	7,50	6,38
15)	Cavi e condutture servizi pubblica utilità (tariffa forfetaria a utente determinata dal c. 831, art.1, Legge 160/2019)	1,50				1,00	1,50	1,50
16)	Altre tipologie di occupazione annuale	30,00		1,00	0,85	1,00	30,00	25,50

(1) Riduzione a un quarto prevista per le occupazioni del sottosuolo dal comma 829, art. 1, Legge n. 160/2019 e per le occupazioni del soprasuolo prevista dall'art. 67 del presente Regolamento.

(2) Riduzione a un quarto prevista dal comma 829, art. 1, Legge n. 160/2019

B) OCCUPAZIONE GIORNALIERA

	Tipologia	Tariffa standard giornaliera di riferimento	Coefficiente moltiplicatore prima categoria territoriale	Coefficiente moltiplicatore seconda categoria territoriale	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa giornaliera del canone prima categoria	Tariffa giornaliera del canone seconda categoria
1)	Manifestazioni politiche, culturali o sportive per finalità non economiche e attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza e senza scopo di lucro	0,60	1,00	0,85	0,30	0,18	0,15
2)	Spettacoli viaggianti	0,60	1,00	0,85	0,30	0,18	0,15
3)	Attività edilizia	0,60	1,00	0,85	0,90	0,54	0,46
4)	Scavi, manomissione suolo e sottosuolo	0,60	1,00	0,85	0,90	0,54	0,46
5)	Traslochi	0,60	1,00	0,85	1,00	0,60	0,51
6)	Occupazioni con macchine operatrici o altre strutture, per interventi edilizi o manutenzione verde	0,60	1,00	0,85	0,90	0,54	0,46
7)	Occupazioni sottosuolo e soprasuolo, incluse tende	0,60	1,00	0,85	0,25	0,15	0,13
8)	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi con tavoli, sedie, pedane, ombrelloni ecc.	0,60	1,00	0,85	0,50	0,30	0,26
9)	Occupazioni per manifestazioni ed eventi aventi finalità economiche	0,60	1,00	0,85	1,30	0,78	0,66
10)	Occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni	0,60	1,00	0,85	1,30	0,78	0,66
11)	Occupazioni per attività di vendita occasionale (hobbisti)	0,60	1,00	0,85	1,20	0,72	0,61
12)	Altre tipologie di occupazione giornaliera	0,60	1,00	0,85	1,00	0,60	0,51

C) MEZZI E MESSAGGI PUBBLICITARI ANNUALI

	Tipologia	Tariffa standard annua di riferimento	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa annua del canone
1)	Impianti e mezzi pubblicitari quali insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, standardi, bandiere ecc., inclusa pubblicità su vetrine			
	- superfici fino a 5 mq.	30,00	0,50	15,00
	- superfici oltre 5 mq.	30,00	0,80	24,00
2)	Impianti e mezzi pubblicitari quali insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, standardi, bandiere ecc., inclusa pubblicità su vetrine, luminosi o illuminati			
	- superfici fino a 5 mq.	30,00	1,00	30,00
	- superfici oltre 5 mq.	30,00	1,60	48,00
3)	Mezzi pubblicitari collocati su area pubblica	30,00	1,80	54,00
4)	Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli di uso pubblico o privato	30,00	1,00	30,00
5)	Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto dell'impresa	30,00	0,85	25,50
6)	Diffusione messaggi pubblicitari con impianti a messaggio variabile, proiezioni, display e altri mezzi analoghi			
	- superfici fino a 1 mq.	30,00	1,20	36,00
	- superfici superiori a 1 mq.	30,00	1,50	45,00
7)	Altre tipologie di impianti o messaggi pubblicitari annuali	30,00	1,00	30,00

D) MEZZI E MESSAGGI PUBBLICITARI GIORNALIERI

	Tipologia	Tariffa standard giornaliera di riferimento	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa giornaliera del canone
1)	Mezzi pubblicitari quali teli, cartelli, standardi, locandine, pubblicità in vetrina e vetrofanie, cartelli vendesi/affittasi o altri messaggi temporanei similari			
	- superfici fino a 5 mq.	0,60	0,40	0,24
	- superfici oltre 5 mq.	0,60	0,64	0,38
2)	Mezzi pubblicitari quali teli, cartelli, standardi, locandine, pubblicità in vetrina e vetrofanie, cartelli vendesi/affittasi o altri messaggi temporanei similari, luminosi o illuminati			
	- superfici fino a 5 mq.	0,60	0,80	0,48
	- superfici oltre 5 mq.	0,60	1,28	0,76
3)	Mezzi pubblicitari collocati su area pubblica	0,60	1,00	0,60
4)	Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli di uso pubblico o privato	0,60	0,50	0,30
5)	Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto dell'impresa	0,60	0,50	0,30
6)	Diffusione messaggi pubblicitari con impianti a messaggio variabile, proiezioni, display e altri mezzi analoghi (tariffa forfetaria a giorno)			
	- fino al trentesimo giorno	0,60	2,00	1,20
	- oltre il trentesimo giorno	0,60	1,00	0,60
7)	Striscioni traversanti le strade	0,60	0,80	0,48
8)	Pubblicità con aeromobili, palloni frenati e simili (a giorno)	0,60	2,00	1,20
9)	Pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano (per persona a giorno)	0,60	3,00	1,80
10)	Pubblicità fonica (per punto di diffusione per giorno)	0,60	3,00	1,80
11)	Altre tipologie di impianti o messaggi pubblicitari giornalieri	0,60	1,00	0,60

E) AFFISSIONI

	Tipologia	Tariffa standard giornaliera di riferimento	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa giornaliera del canone
1)	Manifesto 70 x 100 (per i primi 10 giorni di affissione – commissione superiore a 49 giorni)	0,60	2,00	1,20
2)	Manifesto 100 x 140 (per i primi 10 giorni di affissione – commissione superiore a 49 giorni)	0,60	3,00	1,80